Tel. 0783/911332
Fax 0783/911336
E-mail:comune.ales@tiscali.it
P.e.c.:protocollo.ales@legalmail.it
C.F./Partita I.V.A. 00072510951
www.comune.ales.or.it

C O M U N E D I A L E S
(Provincia di Oristano)

Corso Cattedrale n° 53 – C.A.P. 09091

AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO DI FONITURA PASTI CALDI A DOMICILIO

CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO

Comune di Ales (Provincia di Oristano)

Il responsabile del servizio
Bruno Murgia

S O M M A R I O

CAPO I – OGGETTO E NATURA DELL'APPALTO

Art. 1 – Oggetto dell'appalto
Art. 2 – Durata e valore del contratto
Art. 3 – Disciplina del servizio
Art. 4 – Personale

CAPO II – GARANZIE E COPERTURE ASSICURATIVE

Art. 5 – Impegni a corredo dell'offerta
Art. 6 – Garanzie di esecuzione
Art. 7 – Coperture assicurative

CAPO III – CONTRATTO

Art. 8 – Domicilio dell'appaltatore
Art. 9 – Conoscenza delle condizioni di appalto
Art. 10 – Osservanza di leggi, regolamenti e del capitolato speciale di appalto
Art. 11 – Disciplina del subappalto
Art. 12 – Pagamenti
Art. 13 – Recesso
Art. 14 – Sanzioni, penali e controlli
Art. 15 – Risoluzione del contratto
Art. 16 – Variazione o modifica ragione sociale

CAPO IV – NORME DI SICUREZZA

Art. 17 – Sicurezza sul luogo di lavoro
Art. 18 – Norme di sicurezza generali

CAPO V – DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE E NORME FINALI

Art. 19 – Transazione
Art. 20 – Controversie
Art. 21 – Foro competente
Art. 22 – Interruzione del servizio
Art. 23 – Procedure di affidamento in caso di fallimento dell'esecutore o risoluzione del contratto per grave inadempimento dell'esecutore
Art. 24 – Accesso agli atti e divieto di divulgazione
Art. 25 – Spese e tasse
Art. 26 – Adeguamento dei prezzi

CAPO I – OGGETTO E NATURA DELL'APPALTO

Art. 1 – OGGETTO DELL'APPALTO

1. L'appalto ha per oggetto il servizio di fornitura pasti al domicilio dell'utenza, mediante contenitori a tenuta stagna, da effettuare con idonei mezzi di trasporto.
2. I destinatari del servizio sono gli anziani, i disabili, persone non autosufficienti, altri soggetti con particolari difficoltà, in precarie condizioni psico-fisiche, economiche e/o in situazione di solitudine e/o privi di rete parentale.

Art. 2 – DURATA E VALORE DEL CONTRATTO

1. Il contratto avrà durata di un anno, con avvio del servizio a decorrere dal 01/03/2016 e sua conclusione al 28/02/2017, salva la facoltà dell'amministrazione di aggiudicare direttamente il servizio per un ulteriore biennio, ai sensi dell'art. 57, quinto comma, lettera b), del D.Lgs. 12/04/2006 n° 163, in favore del concorrente che risulterà aggiudicatario del presente appalto.
Il numero dei pasti da somministrare ammonta a presunti 4.032 con un compenso stimato di € 7,44 a pasto.
Il valore stimato complessivo è di € 30.000,00, diconsi euro trentamilavirgolazerozero (I..V.A. ed ogni altro onere inclusi).
2. Il numero dei pasti suindicato è da intendersi puramente indicativo e potrà subire variazioni in aumento o in diminuzione, sulla base delle richieste ed esigenze degli utenti interessati, che saranno, man mano, comunicate alla ditta appaltatrice a cura della stazione appaltante.
3. Al verificarsi della circostanza che il numero degli utenti sia pari a zero, il servizio verrà immediatamente sospeso. Nel caso, l'appaltatore avrà diritto esclusivamente al pagamento delle prestazioni maturate, senza alcun ulteriore diritto a compensi o pretese nei confronti della stazione appaltante. Il servizio verrà riattivato in seguito alla richiesta di nuovi ed eventuali utenti.
4. La stazione appaltante si riserva, in ogni caso, la facoltà di revocare l'incarico, qualora il servizio oggetto del presente appalto dovesse entrare a far parte di una gestione associata in seno al P.L.U.S. competente per territorio o ad altri organismi. Nella circostanza, il contratto d'appalto si intenderà risolto automaticamente, anche prima della scadenza, previa comunicazione da parte del comittente e senza che nulla sia dovuto a titolo di indennizzo, risarcimento danni od altro
5. L'aggiudicatario a richiesta della stazione appaltante, avrà l'obbligo di dare avvio al servizio anche in pendenza della stipula del contratto d'appalto.
6. Il committente ha la facoltà di anticipare o ritardare, con un minimo di 60 giorni la decorrenza del contratto, con conseguente variazione della scadenza.

Art. 3 – DISCIPLINA DEL SERVIZIO

1. Il servizio pasti caldi a domicilio dovrà essere svolto dalla ditta appaltatrice in conto proprio ed a proprio rischio e per mezzo di personale ed organizzazione propria.
2. Il nominativo degli utenti da ammettere al servizio, le revoche, le sospensioni temporanee e/o le eventuali modifiche saranno comunicate dal servizio sociale comunale.
3. Le prestazioni che la ditta aggiudicataria dovrà eseguire relativamente al servizio oggetto del presente appalto saranno le seguenti:
   - acquisto delle derrate alimentari nelle misure necessarie e sufficienti per l'adempimento degli obblighi contrattuali;
   - preparazione e cottura dei cibi;
   - fornitura dei pasti al domicilio dell'utenza agli orari prestabiliti.
4. Il servizio dovrà essere attivato tutti i giorni della settimana (dal lunedì alla domenica) e assicurato durante tutti i periodi di festività. La consegna del pasto in mano all'utente dovrà essere tassativamente, effettuata in un orario compreso tra le ore 11,30 e le ore 13,30.
5. L'appaltatore, tramite il personale addetto alla consegna dei pasti, avrà il compito di verificare la condizione socio sanitaria dell'utente, tenuto conto che il momento del ricevimento del pasto costituisce per alcuni utenti vera e propria occasione per esprimere problemi o difficoltà, e di segnalare all'ufficio le problematiche riscontrate.
6. L'aggiudicatario del servizio avrà il compito di provvedere alla registrazione delle prestazioni effettuate su apposite schede mensili di lavoro, su modello approvato dall'ufficio sociale, che dovranno essere consegnate ad ogni utente all'inizio di ogni mese. Nella scheda dovranno essere annotati tutti i pasti serviti nell'arco di un mese. La scheda dovrà essere sottoscritta dall'utente e dal personale addetto alla consegna, a conferma dell'orario e della data in cui il servizio è stato reso. Nel caso in cui l'utente non possa sottoscriverla, la scheda dovrà, comunque, essere firmata da persona vicina al medesimo (parenti, vicino di casa, etc.). Alla fine di ogni mese, tutte le schede dovranno essere consegnate all'ufficio sociale . Le schede firmate solo dagli operatori della ditta aggiudicataria o incomplete nella registrazione giornaliera e oraria o recanti cancellazioni o correzioni, non saranno conteggiate ai fini del relativo compenso.
7. I pasti dovranno essere confezionati nel numero che verrà comunicato dalla stazione appaltante.

L’ordinazione di ulteriori pasti da fornire, in seguito all’ammissione al servizio di nuovi utenti, verrà comunicata all’appaltatore entro le ore 17,00 del giorno precedente l’attivazione del servizio.
L'eventuale rinuncia al pasto sarà comunicata alla ditta appaltatrice dal competente ufficio entro le ore 17,00 del giorno precedente a quello in cui l'utente non intende fruire del pasto.
8. Ogni singolo pasto dovrà essere composto da: un primo piatto, un secondo piatto, un contorno appropriato, pane, un frutto di stagione e occasionalmente un dolce. La quantità e la varietà dei cibi dovrà assicurare una dieta equilibrata dal punto di vista nutritivo ed essere adatta per il consumo da parte di persone anziane. Le vivande dovranno essere, quindi, ben cotte e di facile assimilazione.
La ditta appaltatrice dovrà proporre il menu che dovrà ruotare su 8 settimane (estivo) e 8 settimane (invernale). I menu proposti dalla ditta aggiudicataria saranno sottoposti a vidimazione preventiva della ASL n° 5.
9. Il committente si riserva la facoltà di richiedere menu particolari per utenti che ne abbiano necessità per ragioni di salute, debitamente certificate, o motivazioni religiose. In tal caso la ditta sarà obbligata a fornire, in sostituzione del pasto previsto dal menù del giorno, un menù alternativo, senza che questo comporti compensi aggiuntivi od altro. La ditta appaltatrice avrà, inoltre, l’obbligo di presentare un elenco di menù bilanciati secondo la normativa LARN e a fornirli, qualora ne venga fatta richiesta, entro le ore 9.30 dello stesso giorno della richiesta.
10. La ditta dovrà mettere in atto un proprio piano di autocontrollo ai sensi del D.Lgs. n. 155/1997, concernente la sicurezza dei prodotti alimentari. Pertanto la ditta dovrà individuare ogni fase del servizio - a partire da quelle di confezionamento e trasporto - che potrebbe rivelarsi critica per la salubrità degli alimenti, e garantire che vengano individuate, applicate, mantenute e aggiornate le relative procedure, avvalendosi dei principi su cui è basato il sistema HACCP.
L’appaltatore, nell’ambito dei sistemi di verifica dell’efficacia del piano adottato, dovrà effettuare gli esami di laboratorio con la frequenza e la tipologia previste dal manuale di autocontrollo. Nel caso in cui il sistema di autocontrollo e le relative verifiche analitiche non siano state ritenute adeguate dalle competenti autorità sanitarie, la ditta dovrà provvedere alle modifiche del piano adottando tutte le procedure necessarie al ripristino della corretta funzionalità.
Sarà obbligo per la ditta appaltatrice mettere a disposizione della stazione appaltante, le registrazioni delle procedure, i risultati delle verifiche effettuate e la documentazione allegata al piano di autocontrollo.
La produzione dovrà rispettare gli standard igienici previsti dalle leggi vigenti. Sarà tassativamente vietata ogni forma di riciclo dei cibi preparati nei giorni antecedenti al consumo, conseguentemente, tutti i cibi erogati dovranno essere preparati in giornata.
11. I pasti dovranno essere confezionati, a cura della ditta appaltatrice, in ambienti idonei, riconosciuti tali dalla competente autorità sanitaria, e nel rispetto della normativa igienico-sanitaria vigente. In particolare dovrà essere garantita la temperatura minima di 65°C per i pasti cotti e massima di 10°C per i piatti freddi. A tal fine dovrà essere resa nota l’ubicazione dei locali ove si confezionano i pasti.
Per la distribuzione dei pasti dovranno essere utilizzati appositi contenitori isotermici idonei, le cui caratteristiche dovranno essere certificate da schede tecniche della ditta produttrice. La consegna dei pasti dovrà avvenire nell’arco di 60 minuti, decorrenti dal momento della partenza dal centro di cottura.
Ogni pasto dovrà essere confezionato in contenitori monoporzione, conformi alle vigenti leggi sanitarie.
L’acquisto dei contenitori sarà a completo carico dell’aggiudicatario.
La ditta sarà tenuta ad utilizzare, esclusivamente, attrezzature e prodotti conformi alla normativa vigente..
I mezzi di trasporto adibiti alla consegna dei pasti dovranno possedere tutti i requisiti igienico sanitari previsti dalle norme vigenti in materia.
La ditta appaltatrice avrà, inoltre, l’obbligo di provvedere giornalmente alla pulizia e alla sanificazione dei mezzi di trasporto utilizzati, al fine di evitare che dai medesimi derivi contaminazione ai pasti trasportati.
12. I pasti dovranno essere preparati utilizzando prodotti aventi le migliori caratteristiche merceologiche. Tutti gli alimenti dovranno essere merce di prima qualità, in ottimo stato di conservazione, prodotta secondo le vigenti disposizioni di legge e rispondente ai requisiti richiesti dalle norme igieniche e sanitarie in vigore. Le elaborazioni dei cibi dovranno essere semplici in modo da garantire la facile digeribilità.
Nella preparazione dei pasti dovranno essere presenti anche prodotti derivanti da agricoltura biologica, ottenuti secondo quanto disposto dal Regolamento CEE 91/2092 e successive modifiche. La ditta aggiudicataria dovrà esibire, a richiesta dell’ente, i certificati rilasciati dalle ditte fornitrici circa la conformità dei prodotti biologici.
13. Tutti gli obblighi assicurativi, infortunistici, assistenziali e previdenziali saranno a carico della ditta affidataria del servizio la quale sarà la sola ed esclusiva responsabile anche in deroga alle norme che disponessero l’obbligo al pagamento e l’onere a carico della stazione appaltante o in solido con la medesima.
14. L’appaltatore avrà il compito di porre in essere, di sua iniziativa, ogni e qualsiasi provvedimento ed usare la massima diligenza per evitare danni di qualsiasi entità a persone o cose.

15. La ditta aggiudicataria sarà responsabile direttamente dei danni che dovessero occorrere all'utenza, agli operatori, a terzi o a cose nello svolgimento delle attività oggetto dell'appalto e imputabili a colpa dei propri operatori o a irregolarità o carenze nelle prestazioni.

Art. 4 – PERSONALE

1. Tutte le prestazioni dovranno essere effettuate dall'appaltatore mediante l'ausilio di personale proprio avente il possesso, con l'eccezione del personale addetto al confezionamento ed al trasporto dei pasti, dei seguente titolo di studio e/o professionale: assistente domiciliare e dei servizi tutelari.
2. La ditta aggiudicataria avrà l'obbligo di garantire l'utilizzo di personale qualificato rispetto alla specificità del servizio, con consistenza numerica tale da rispondere in modo adeguato a quanto richieste precedentemente (consegna entro 60 minuti dal momento della partenza del pasto dal centro cottura ed entro la fascia oraria 11,30/13,30) e di provvedere, in caso di assenze, dovute a qualsiasi motivo o causa, alle opportune sostituzioni con personale fornito di pari qualifica. Eventuali sostituzioni o modificazioni dovranno essere concordate con l'ufficio sociale comunale.
3. La ditta affidataria del servizio dovrà nominare un responsabile referente del servizio pasti caldi, che avrà il compito di:
- individuare il personale per l'espletamento dell'incarico e per le sostituzioni ;
- predisporre i turni di lavoro;
- comunicare tempestivamente eventuali assenze dell'utenza;
- mantenere tutti i contatti con gli operatori e con l'ufficio per l'ottimale funzionamento del Servizio.

Le generalità del responsabile, unitamente ai propri recapiti telefonici, fax, e-mail, etc., etc., dovranno essere comunicate, per iscritto, alla stazione appaltante, entro dieci giorni dalla data di comunicazione di avvenuta aggiudicazione e, comunque, prima dell'avvio del servizio. Tali responsabili assumeranno le funzioni di referenti esclusivi nei confronti dell'appaltante, e dovranno garantire la propria reperibilità tutti i giorni della settimana, dalle ore 08,00 alle ore 18,00.
4. Gli operatori utilizzati nell'espletamento del servizio oggetto dell'appalto dovranno osservare scrupolosamente le seguenti regole:
- tenere con cura le schede, compilarle in ogni parte e farle firmare all'utente;
- comunicare con tempestività al responsabile eventuali assenze dell'utenza;
- non apportare modifiche al calendario assegnato;
- mantenere la riservatezza su fatti e/o informazioni relative agli utenti;
- non richiedere e/o ricevere compensi dagli utenti e/o suoi familiari per le prestazioni effettuate;
- osservare un contegno riguardoso e corretto nei confronti degli assistiti e relativi congiunti.

5. Tutto il personale impiegato nel servizio dovrà possedere il libretto di idoneità sanitaria in corso di validità, adeguata professionalità e dovrà essere a conoscenza delle norme di igiene della produzione e di quelle sulla sicurezza e prevenzione degli infortuni sul lavoro. Il personale impiegato dovrà essere sottoposto, sia all'atto dell'assunzione che periodicamente, a tutti gli accertamenti medici, radiologici e batteriologici ed alle vaccinazioni prescritte dalle vigenti disposizioni. La stazione appaltante si riserva la facoltà di operare, al riguardo, tutti i controlli che riterrà opportuni.
6. La stazione appaltante si riserva la facoltà di chiedere la sostituzione del personale impiegato che non osservi un contegno corretto verso gli utenti del servizio, nonché quella di richiedere l'allontanamento del personale ritenuto inidoneo al servizio per comprovati, gravi motivi. In tali casi, l'appaltatore dovrà provvedere alla sostituzione con altro personale senza che ciò possa costituire motivo di richiesta di ulteriori compensi oltre a quelli pattuiti.
7. L'appaltatore dovrà provvedere, a propria cura e spese, a fornire, a tutto il personale, idonei indumenti da lavoro, conformi alla normativa vigente, da indossare durante l'espletamento del servizio, nonché, se previsti, idonei dispositivi di protezione individuale. Gli indumenti dovranno essere provvisti di cartellino di identificazione riportante il nome della ditta appaltatrice ed il nome e cognome del dipendente. L'appaltatore avrà, inoltre, il compito di fornire al proprio personale indumenti distinti per i processi di produzione dei pasti da quelli per i lavori di pulizia e sanificazione, in conformità con quanto disposto dal D.P.R. 327/1980.
8. L'impiego di operatori volontari da parte del soggetto affidatario verrà riconosciuto e stimolato.
L'appaltatore, a tal fine, dovrà comunicare all'ufficio l'eventuale utilizzo di personale volontario, indicandone ruolo, ambito e modalità di utilizzo dello stesso.
Le prestazioni del volontariato saranno, in ogni caso, aggiuntive ed ulteriori rispetto a quelle contrattualmente previste e stabilite nel progetto di intervento individuale.
L'utilizzo dei volontari, pertanto, dovrà essere considerato non sostitutivo ma integrativo dei parametri di impiego degli operatori e le loro prestazioni non potranno concorrere alla determinazione dei costi del servizio.

CAPO II – GARANZIE E COPERTURE ASSICURATIVE.

Art. 5 – IMPEGNI A CORREDO DELL'OFFERTA.

1. L'offerta dovrà essere corredata da una garanzia, pari al due per cento del prezzo base indicato nel bando di gara, sotto forma di cauzione o di fideiussione, a scelta dell'offerente.
2. La cauzione potrà essere costituita, a scelta dell'offerente, in contanti con versamento sul c.c.p. 16498099 intestato a Comune di Ales – Servizio Tesoreria con la seguente causale: "Cauzione provvisoria per l'appalto del servizio di assistenza domiciliare integrata" o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore dell'amministrazione aggiudicatrice.
3. La fideiussione, a scelta dell'offerente, potrà essere bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell'economia e delle finanze.
4. La garanzia dovrà prevedere espressamente
   a) la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
   b) la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile;
   c) l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.
5. La garanzia dovrà avere validità di centoottanta giorni dalla data di presentazione dell'offerta e dovrà essere corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia per analogo periodo, nel caso in cui al momento della sua scadenza, per un qualsiasi motivo, non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione,
6. La garanzia servirà a coprire la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell'affidatario e sarà svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo.
7. L'importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, potrà essere ridotto del cinquanta per cento per gli operatori economici ai quali sia stata rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000, ovvero la dichiarazione della presenza di elementi significativi e tra loro correlati di tale sistema. Per fruire di tale beneficio, l'operatore economico dovrà segnalare, in sede di offerta, il possesso del requisito, e documentarlo nei modi prescritti dalle norme vigenti.
8. L'offerta dovrà essere,altresì, corredata dall'impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto qualora l'offerente risultasse affidatario.

Art. 6 – GARANZIE DI ESECUZIONE .

1. L'esecutore del contratto dovrà costituire una garanzia fideiussoria pari al 5 per cento dell'importo contrattuale.
2. La fideiussione bancaria o la polizza assicurativa di cui al comma 1 dovrà prevedere espressamente
   a) la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
   b) la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile;
   c) l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.
3. La garanzia fideiussoria indicata al comma 1 sarà progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 95 per cento dell'iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidetti, sarà automatico, senza necessità di benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore o del concessionario, di documento, in originale o in copia autentica, attestante l'avvenuta esecuzione. L'ammontare residuo, pari al 5 per cento dell'iniziale importo garantito, sarà svincolato secondo la normativa vigente. Il mancato svincolo nei quindici giorni dalla consegna della documentazione costituirà inadempimento del garante nei confronti dell'impresa per la quale la garanzia è prestata.
4. La mancata costituzione, nei termini indicati dalla stazione appaltante, della garanzia indicata al comma 1 determinerà la revoca dell'affidamento e l'aggiudicazione dell'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.
5. La garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo dalla scadenza del contratto.
6. La stazione appaltante potrà, in ogni caso, rivalersi sui crediti e sulla cauzione prestata dalla ditta

appaltatrice per ottenere il rimborso delle spese e la refusione di eventuali danni.

Art. 7 – COPERTURE ASSICURATIVE.

1. L'appaltatore avrà l'obbligo di stipulare apposita polizza assicurativa per la responsabilità civile (RC), comprensiva della responsabilità civile verso terzi (RCVT), con esclusivo riferimento al servizio oggetto del contatto, con massimale per sinistro non inferiore a € 500.000,00 e con validità non inferiore alla durata dell'appalto.
2. L'appaltatore non sarà soggetto all'obbligo di cui al primo comma, qualora dimostri di essere in possesso di una polizza RC, già attivata, avente le medesime caratteristiche di quella indicata al comma precedente. In tal caso, l'appaltatore dovrà produrre un'appendice alla stessa, nella quale dovrà essere esplicitato che la polizza in questione ha validità anche per il servizio oggetto del presente appalto.
3. Copia della polizza, specifica o come appendice alla polizza esistente, conforme all'originale ai sensi di legge, dovrà essere consegnata all'Amministrazione prima della stipula del contratto o prima dell'inizio del servizio qualora sia autorizzata l'esecuzione in pendenza della stipulazione del contratto.

CAPO III – CONTRATTO.

Art. 8 – DOMICILIO DELL'APPALTATORE.

1. L'appaltatore, ai fini dell'appalto della gestione del servizio dovrà eleggere domicilio nel territorio del Comune di Ales, presso la sede dell'Amministrazione Comunale o anche presso lo studio di un professionista o gli uffici di società legalmente riconosciuta, i quali dovranno esprimere dare il loro consenso.
2. Tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini ed ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto di appalto saranno fatte dal responsabile del servizio, a mani proprie dell'appaltatore o di colui che lo rappresenta nella condotta del servizio oppure presso il domicilio eletto ai sensi del comma 1 a mezzo di lettera raccomandata.

Art. 9 – CONOSCENZA DELLE CONDIZIONI DI APPALTO.

1. L'assunzione dell'appalto di cui al presente capitolato implicherà, da parte dell'appaltatore, la conoscenza perfetta non solo di tutte le norme generali e particolari che lo regolano, ma altresì di tutte le condizioni locali che si riferiscono al servizio richiesto, la possibilità di poter utilizzare prodotti locali in rapporto ai requisiti richiesti, l'esistenza di adatti scarichi dei rifiuti ed in generale di tutte le circostanze generali e speciali che possano aver influito sul giudizio circa la convenienza di assumere l'appalto, anche in relazione ai prezzi offerti.
2. A tal fine l'impresa dovrà presentare, al momento della partecipazione alla gara di appalto, contestualmente all'offerta, le dichiarazioni e le documentazioni prescritte dal bando e/o dall'invito per la partecipazione alla gara.

Art. 10 – OSSERVANZA DI LEGGI, REGOLAMENTI E DEL CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO.

1. L'appalto sarà regolato - oltre che dalle norme del presente capitolato speciale - anche da tutte le leggi statali e regionali, relativi regolamenti ivi compresi quelli comunali, dalle istruzioni ministeriali vigenti, inerenti e conseguenti in materia di appalto e di gestione di servizi.
2. L'appaltatore - con la firma del contratto - dichiarerà di conoscere integralmente le prescrizioni di cui alle normative indicate nel precedente comma, e di impegnarsi all'osservanza delle stesse.
3. In particolare l'appaltatore si intenderà, altresì, obbligato:

a) all'osservanza delle leggi, regolamenti e disposizioni vigenti, e che eventualmente saranno emanate durante l'esecuzione del contratto relative alle assicurazioni del personale dipendente contro gli infortuni sul lavoro, l'invalidità e vecchiaia, la tubercolosi ed altre malattie del genere, la disoccupazione involontaria, agli assegni familiari, per combattere le malaria, sul lavoro delle donne e dei fanciulli, sull'assunzione della manodopera locale, degli invalidi di guerra, mutilati civili, orfani di guerra, sui disabili, ecc.

b) ad applicare al proprio personale le condizioni normative e retributive risultanti dai relativi contratti collettivi nazionali e degli eventuali accordi locali integrativi dei medesimi, vigenti nel tempo e nelle località in cui verrà effettuato il servizio. La ditta appaltatrice avrà l'obbligo, altresì, di osservare integralmente tali norme anche dopo la scadenza dei contratti stessi e fino alla loro sostituzione, anche nel caso in cui non aderisse alla associazioni stipulanti o da esse recedesse, oppure mutasse dimensione o struttura ovvero qualificazione giuridica, economica o sindacale. Tutti gli obblighi assicurativi, infortunistici, assistenziali e previdenziali, dovuti per il personale dipendente e/o, comunque, utilizzato per il servizio , saranno a carico della ditta aggiudicataria, la quale sarà la sola responsabile anche in deroga alle norme che disponessero l'obbligo del pagamento o l'onere a carico del Comune o in solido con il Comune.

c) all'osservanza di tutte le leggi e norme vigenti sulla prevenzione degli infortuni;

d) all'osservanza di tutte le norme di qualsiasi genere applicabili all'appalto in oggetto, emanate ed emanande ai sensi di legge dalle competenti autorità statali, regionali, provinciali, comunali, dalle amministrazioni che hanno giurisdizione sui luoghi in cui deve eseguirsi il servizio, restando contrattualmente convenuto che - anche se tali norme o disposizioni dovessero arrecare oneri e limitazioni - egli non potrà accampare alcun diritto o ragione contro l'amministrazione appaltante, essendosi di ciò tenuto conto nello stabilire i patti ed i prezzi del rapporto;

e) all'osservanza delle leggi in materia di lotta alla delinquenza mafiosa 31 maggio 1965, n. 575, 13 settembre 1982, n. 646, 23 dicembre 1982, n. 936, 19 marzo 1990, n. 55, 17 gennaio 1994, n. 47, D.Lgs. 8 agosto 1994, n. 490, D.Lgs. 2 giugno 1998, n. 252 e loro successive modificazioni e integrazioni.

Art. 11 – DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO.

1. L'appaltatore sarà tenuto ad eseguire in proprio il servizio. Il contratto non potrà essere ceduto, a pena di nullità.
2. Il servizio, parimenti, non sarà subappaltabile o affidabile a cottimo, pena la rescissione del contratto.
3. Nei casi di cui ai commi precedenti, l'appaltatore avrà diritto solamente al pagamento dei servizi

regolarmente eseguiti in proprio, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dalla rescissione od annullamento del contratto.
4. L'appaltatore rimarrà, in ogni caso, l'unico e solo responsabile nei confronti del Comune per eventuali attività affidate a terzi.

Art. 12 – PAGAMENTI.

1. La stazione appaltante corrisponderà alla ditta appaltatrice un compenso pari all'importo di aggiudicazione, fatte salve le modifiche successivamente intervenute.
2. Il pagamento delle prestazioni, ogni onere incluso, sarà effettuato in rate mensili posticipate, a mezzo di ordinativo diretto a favore del creditore, entro 30 giorni dalla presentazione della fattura.
3. Tutti i pagamenti saranno effettuati presso la Tesoreria Comunale con mandati in corrispondenza delle fatture mensili relative alle prestazioni del periodo precedente, conformemente alle prescrizioni contenute nella normativa attinente la tracciabilità dei flussi finanziari.
4. Unitamente alla fattura mensile , ai fini del relativo pagamento, l'aggiudicatario dovrà obbligatoriamente allegare la scheda mensile prevista dall'art. 3 del presente capitolato.
5. Qualora la ditta aggiudicataria risulti inadempiente con il versamento dei contributi e/o con il pagamento delle retribuzioni dovute al personale addetto al servizio appaltato, compreso i soci lavoratori, l'amministrazione procederà alla sospensione del pagamento del corrispettivo mensile ed assegnerà all'aggiudicatario il termine massimo di venti giorni entro il quale dovrà procedere alla regolarizzazione della sua posizione.
6. Il pagamento del corrispettivo sarà effettuato ad avvenuta regolarizzazione comprovata da idonea documentazione.
7. L'impresa aggiudicataria non potrà opporre eccezioni, né avrà titolo al risarcimento di danni o al riconoscimento di interessi per la sospensione del pagamento dei corrispettivi.

Art. 13 – RECESSO.

1. La stazione appaltante avrà il diritto di recedere in qualunque tempo dal contratto previo il pagamento dei servizi eseguiti e del valore dei beni utili esistenti, oltre al decimo dell'importo dei servizi non eseguiti.

Art. 14 – SANZIONI, PENALI E CONTROLLI

1. La stazione appaltante avrà la facoltà di applicare a suo insindacabile giudizio, le seguenti penali e/o sanzioni:

€ 500,00 ogniqualvolta verrà negato l'accesso agli incaricati dell'ufficio ad eseguire i controlli di conformità;
€ 500,00 per ciascuna non conformità rilevata nella documentazione relativa all'autocontrollo della ditta;
€ 500,00 per ogni violazione di quanto stabilito nel menù;
€ 100,00 per ogni caso di mancato rispetto delle grammature previste dalle specifiche diete, verificato su 10 pesate della stessa preparazione;
€ 700,00 per ogni caso di ritrovamento di corpi estranei nel pasti consegnati;
€ 300,00 per ogni ritardo non giustificato nella consegna dei pasti;
€ 60,00 per ogni pasto in meno rispetto al numero di pasti richiesto (comprese le diete speciali), ovvero non consegnato;
€ 500,00 per ogni analisi microbiologica giudicata non conforme rispetto a quanto previsto dalle specifiche igieniche degli alimenti;
€ 5.000,00 per ogni analisi microbiologica rilevante germi patogeni, salvo i provvedimenti dell'autorità amministrativa e giudiziaria;
€ 300,00 per carenza igienica dei mezzi di trasporto dei pasti;
€ 3.000,00 per carenza d'igiene del centro di cottura;
€ 500,00 per la mancata presentazione della fattura e della scheda nei termini stabiliti dall'art. 11 del presente capitolato;
€ 300,00 per ogni mancato rispetto delle norme igieniche sanitarie riguardanti la conservazione delle derrate o quanto altro previsto dalla legge in materia.

2. L'applicazione della penale sarà preceduta da regolare contestazione scritta dell'inadempienza. L.'appaltatore, nei cinque giorni dalla data di notifica dell' inadempienza potrà presentare le proprie giustificazioni sulle quali deciderà il responsabile del servizio.
3. Le sanzioni e le penali verranno applicate mediante ritenute da effettuarsi sui pagamenti in acconto o a saldo del servizio ed all' occorrenza sarà prelevato dalla cauzione.
4. Qualora la ditta appaltatrice, espressamente diffidata, non ottemperi agli obblighi assunti nei modi e nei tempi utili la stazione appaltante potrà intervenie con mezzi contingenti, addebitando le maggiori spese all'impresa inadempiente.

5. Nel caso in cui la ditta sia stata sottoposta al pagamento di almeno tre penali, la stazione appaltante si riserva la facoltà di procedere alla rescissione del contratto e di aggiudicare il servizio al concorrente che segue in graduatoria. Al verificarsi della circostanza, il committente provvederà ad incamerare la cauzione a titolo di risarcimento danni e ad addebitare alla ditta medesima le maggiori spese sostenute.
6 In caso di abbandono o sospensione anche parziale, eccettuati i casi di forza maggiore, la stazione appaltante potrà sostituirsi all'appaltatore per l'esecuzione d'ufficio del servizio, in danno e a spese dell'inadempiente oltre ad applicare le penali previste dal contratto d'appalto.
7. La stazione appaltante avrà la facoltà di effettuare, in qualsiasi momento, controlli sulla qualità di espletamento del servizio, con particolare riferimento a quanto attiene il rispetto delle norme contrattuali. La medesima si riserva la facoltà di vigilare sul regolare adempimento degli obblighi contrattuali, sul personale e sui mezzi di trasporto della ditta appaltatrice. L'amministrazione si riserva, inoltre, la più ampia facoltà di esercitare gli stessi controlli per mezzo di organismi tecnici ufficiali al fine di accertare la più completa applicazione delle norme contrattuali.

Art. 15 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO.
1. Fermo quanto previsto da altre disposizioni di legge, qualora nei confronti dell'assuntore del servizio sia intervenuta l'emanazione di un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui all'articolo 3, della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per frodi nei riguardi della stazione appaltante, di subappaltatori, di fornitori, di lavoratori o di altri soggetti comunque interessati al servizio, nonché per violazione degli obblighi attinenti alla sicurezza sul lavoro, il responsabile del servizio valuterà l'opportunità di procedere alla risoluzione del contratto.
2. In relazione al disposto dell'art. 1456 del codice civile il contratto si risolverà nei casi di inadempimento delle seguenti obbligazioni:
   a) mancato inizio del servizio appaltato alla data stabilita;
   b) violazione delle norme che disciplinano il subappalto;
   c) interruzione non motivata o abbandono, non motivato, per più di sette giorni del servizio.
3. Nel caso di risoluzione, l'assuntore avrà diritto soltanto al pagamento dei servizi regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.
4. Troveranno, in ogni caso, applicazione le disposizioni del codice civile, salvo quanto disposto, in materia, dal codice dei contratti.

Art. 16 – VARIAZIONE O MODIFICA RAGIONE SOCIALE
1. Le modifiche e le variazioni della denominazione e della ragione sociale della ditta aggiudicataria dovranno essere tempestivamente comunicate alla stazione appaltante.
2. La comunicazione dovrà essere corredata da copia dell'atto notarile con il quale la variazione è stata operata. L'atto notarile, in particolare, dovrà contenere la menzione che il nuovo soggetto subentra in tutti gli obblighi assunti dal precedente. In mancanza di tale menzione, il titolare o il legale rappresentante della ditta dovrà trasmettere apposita dichiarazione contenente quanto innanzi specificato.
3. Fino a quando non sarà terminata la procedura di cui ai commi 1 e 2, il comune continuerà a riconoscere quale soggetto contraente l'aggiudicatario originario ed eventuali fatture, nel frattempo, pervenute con la nuova intestazione e/o denominazione non saranno liquidate e/o pagate.

CAPO IV – NORME DI SICUREZZA

Art. 17 – SICUREZZA SUL LUOGO DI LAVORO.

1. L'appaltatore avrà l'obbligo di fornire alla stazione appaltante, entro 30 giorni dall'aggiudicazione, l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e una dichiarazione in merito al rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti in vigore.
2. L'appaltatore sarà obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all'articolo 3 del D.Lgs. n. 81/2008, nonché le disposizioni dello stesso decreto applicabili a tutte le lavorazioni.
3. Ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. n. 81/2008, relativamente al presente appalto non viene prevista la elaborazione del D.U.V.R.I., in quanto non si prevedono per rischi di interferenza tra il personale del committente e quello dell'appaltatore o tra il personale di ditte diverse che operano nella stessa sede con contratti differenti.

Art. 18 – NORME DI SICUREZZA GENERALI.

1.Il servizio appaltato dovrà svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro e in ogni caso in condizione di permanente sicurezza e igiene.
2. L'assuntore del servizio sarà, altresì, obbligato ad osservare scrupolosamente le disposizioni del vigente regolamento locale di igiene.
3. L'assuntore del servizio avrà l'obbligo di predisporre, per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni, gli appositi piani per la riduzione del rumore, in relazione al personale e alle attrezzature utilizzate.
4. L'assuntore del servizio non potrà iniziare o continuare il servizio qualora sia in difetto nell'applicazione di quanto stabilito nel presente articolo.

CAPO V – DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE E NORME FINALI

Art. 19 – TRANSAZIONE.
1. Le controversie relative a diritti soggettivi derivanti dall'esecuzione del contratto, potranno sempre essere risolte mediante transazione nel rispetto del codice civile.

Art. 20 – CONTROVERSIE.
1. Qualsiasi controversia relativa all'interpretazione del contratto e all'esecuzione del servizio, non risolta in via amministrativa, sarà di esclusiva competenza dell'autorità giudiziaria ordinaria, restando escluso fin d'ora il ricorso a collegi arbitrali, comunque, formati e/o costituiti.

Art. 21 – FORO COMPETENTE
1. Tutte le controversie non composte ai sensi degli articolo precedenti saranno deferite al giudice ordinario. Il tribunale competente sarà quello di Oristano, con espressa esclusione di qualsiasi altro.

Art. 22 – INTERRUZIONE DEL SERVIZIO.
1. Poiché le funzioni richieste sono classificate tra i servizi pubblici essenziali, ai sensi della legislazione vigente, la ditta aggiudicataria avrà l'obbligo di assicurare la continuità del servizio sulla base delle norme che regolano la materia. In caso di sciopero del personale, quindi, la ditta appaltatrice dovrà comunque garantire l'esecuzione del servizio di pasti caldi. Qualora l'appaltatore agisca in difformità di leggi e regolamentazioni in materia, in sede di esecuzione del contratto, l'Amministrazione appaltante potrà procedere all'applicazione delle penali contrattuali e, nei casi consentiti, alla risoluzione del contratto, fatti salvi, in ogni caso, gli eventuali maggiori danni.

Art. 23 – PROCEDURE DI AFFIDAMENTO IN CASO DI FALLIMENTO DELL'ESECUTORE O RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER GRAVE INADEMPIMENTO DELL'ESECUTORE.
1. Nel caso di fallimento della ditta appaltatrice il contratto si intenderà risolto ipso jure a meno che il curatore fallimentare non dichiari espressamente di voler subentrare nel rapporto.
2. Al di fuori di quanto indicato nel comma 1, in caso di fallimento dell'appaltatore o di risoluzione del contratto per grave inadempimento del medesimo, saranno interpellati progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento del servizio. Si procederà all'interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta, escluso l'originario aggiudicatario.
3. L'affidamento avverrà alle medesime condizioni economiche già proposte in sede di offerta dal soggetto progressivamente interpellato, sino al quinto miglior offerente in sede di gara.

Art. 24 – ACCESSO AGLI ATTI E DIVIETO DI DIVULGAZIONE.
1. L'accesso agli atti ed il divieto di divulgazione saranno disciplinati dall'art. 13 del codice dei contratti.
2. Ai sensi dell'articolo 24 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni, saranno, comunque, sottratte all'accesso le relazioni riservate del responsabile.

Art. 25 – SPESE E TASSE.
1. Tutte le spese e tasse, nessuna eccettuata, inerenti e conseguenti alla gara ed alla stipulazione scritturazione, bolli e registrazione del contratto d'appalto, ivi comprese le relative eventuali variazioni nel corso della sua esecuzione, nonché quelle relative al deposito della cauzione saranno a carico dell'assuntore del servizio.

Art. 26 – ADEGUAMENTO DEI PREZZI.
1. Non essendo il contratto ad esecuzione periodica o continuativa, non troverà applicazione il disposto di cui all'art. 115 del codice dei contratti.